

N. 544/19 SENT.

N. 500/16 RG

N. 1036/14 RGNR



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di SPOLETO Sez. unica – in composizione monocratica – nella persona del Giudice dott. Luciano Padula alla pubblica udienza del giorno 12.11.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

Nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.

Nei confronti di:

- 1) [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente in Spoleto
[REDACTED] - Libera presente

2) [redacted], nata a [redacted] residente in [redacted]
[redacted] - domicilio eletto presso lo studio legale del
difensore di fiducia - Libera assente

IMPUTATE

Come da estratto del decreto di citazione a giudizio allegato

Con l'intervento del Pubblico Ministero: VPO GRASSINI

E dei difensori di fiducia: [redacted] del Foro di Spoleto (per
[redacted] e [redacted] del Foro di Perugia (per

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede: NDP x prevenzione

I difensori chiedono: 530 CPP.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio dell'11.01.16, le imputate come sopra meglio generalizzate venivano chiamate a rispondere, davanti al Tribunale di Spoleto, del reato p. e p. dagli artt. 110-56-443 c.p.

Alla prima udienza svoltasi al cospetto di questo Giudice, il 04.07.17, le parti si riportavano alle richieste di prova in precedenza avanzate ed il Tribunale le riammetteva.

Venivano quindi sentiti i testi [redacted], [redacted] e [redacted], mentre, su concorde rinuncia delle parti, veniva revocata l'ordinanza ammissiva del teste [redacted].

Alla successiva udienza del 05.06.18, le parti concordavano per la posticipazione dell'esame dell'imputata [redacted] all'esito dell'audizione dei testimoni della difesa nonché per l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dalla coimputata [redacted] nel corso delle indagini preliminari.

Si procedeva, a seguire, all'escussione dei testi [redacted] e [redacted] e [redacted]. Indi, su concorde rinuncia delle parti, veniva revocata l'ordinanza ammissiva relativa ai testimoni [redacted] e [redacted]. Per concludere, veniva esaminata l'imputata [redacted] ed acquisita la documentazione prodotta dal PM.

A tal punto, il Giudice, ritenendolo assolutamente necessario ai fini del decidere, disponeva procedersi, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ad un'integrazione probatoria consistente nella acquisizione degli atti del processo disciplinare svoltosi a carico della medesima [redacted] con rinvio al fine al 18.12.18.

Nella programmata data si imponeva però un nuovo rinvio per l'indetto sciopero degli avvocati. Si addiveniva così al 23.04.19, giorno in cui, datosi atto della mancata evasione della richiesta istruttoria del Tribunale ed acquisiti documenti - pertinenti alla disposta integrazione - prodotti dalla difesa, il giudizio veniva aggiornato al 02.07.19.

In questa sede, ritenuto completato l'approfondimento probatorio, si optava per un ultimo rinvio, per la discussione, al 12.11.19 ed in effetti, in simile data prefissata, le parti rassegnavano le conclusioni indicate in epigrafe ed il Giudice pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alle imputate è stato contestato di avere, in concorso fra di loro, la [redacted] quale coordinatrice infermieristica in servizio presso la [redacted] di Spoleto, e, la [redacted] quale infermiera professionale, addetta alla medesima struttura sanitaria e di turno il giorno della verifica ispettiva dei NAS, detenuto pronti per la somministrazione delle terapie e quindi tentato di somministrare ai pazienti farmaci imperfetti in quanto scaduti di validità.

In via preliminare, giova puntualizzare che simile **fattispecie delittuosa**, pur considerandosi la sospensione (di complessivi giorni 5 e mesi 4) verificatasi dal 18.12.18 al 23.04.19, in dipendenza dell'indetto sciopero degli avvocati, risulta già irrimediabilmente **prescritta** a far data **dall'11.06.19**.

Ciò significa che, nell'impossibilità oggettiva di pronunciare una sentenza di condanna, lo scrupolo del Giudice potrà, a seguire, indirizzarsi solo verso una verifica della ricorrenza o meno delle condizioni di legge per una viceversa doverosa pronuncia di assoluzione.

Ed allora, in punto di fatto, dall'istruttoria dibattimentale svolta - ed in particolare dalla deposizione testimoniale resa [redacted] è emerso che, il giorno 10.08.11, personale dello stesso Comando specializzato dell'Arma effettuava un sopralluogo di verifica presso la struttura sanitaria sopra meglio individuata.

Nel corso del controllo, venivano rinvenuti numerosi farmaci scaduti di validità (alcuni anche dal 2010), di diversa tipologia ed in parte già utilizzati, oggetto di apposita elencazione in allegato al verbale di ispezione redatto dagli operanti.

Tali medicinali si appurava essere stati (ciononostante) conservati in diversificate allocazioni: all'interno di *un armadio c.d. ospiti* posizionato, al terzo piano dell'immobile, nel locale infermieristico; nonché, nell'infermeria sita al primo piano, sia all'interno di *un frigorifero* sia su *due carrelli utilizzati per la somministrazione delle terapie* ai pazienti.

Non formando materia di specifica contestazione e quindi al solo fine di comprendere appieno il sistema di gestione in loco dei farmaci, poche parole bastano per illustrare la reale destinazione dell'*armadio ospiti*.

Secondo le concordi testimonianze raccolte sul punto, trattavasi di un deposito di farmaci già scaduti o in scadenza, provenienti dalle farmacie territoriali esterne alla struttura e che i pazienti avevano lì portato da casa per continuare le terapie domiciliari già intraprese.

Non è stato chiarito con certezza, neppure dalla polizia giudiziaria sentita al dibattimento, se tali medicinali fossero ancora in uso agli ospiti ricoverati nell'attualità della verifica ispettiva, o se, al contrario e come appare più probabile stanti i maggiori riscontri probatori in questa direzione, si trattasse in realtà di farmaci utilizzati (solo) in passato da pazienti poi dimessi o deceduti e pertanto non più in uso effettivo per la somministrazione.

In ogni caso, siffatti farmaci, a differenza dei medicinali conservati negli altri due armadi sempre ubicati al terzo piano della struttura, andavano a costituire una sorta di giacenza di farmaci (esclusivamente personali agli ospiti), ivi accantonati - e così sottratti ad un controllo costante - in attesa di un successivo e definitivo smaltimento.

Come precisato dall'imputata [redacted] nel corso del suo esame, i rimanenti due armadi invece costituivano la c.d. farmacia interna e, nello specifico, l'uno era destinato a contenere i farmaci ospedalieri (erogati dal servizio aziendale farmaceutico del distretto sanitario) e l'altro veniva adibito alla conservazione dei presidi e dispositivi medici (ad esempio, materiale di medicazione).

Per l'effetto, entrambi gli armadi in questione erano soggetti ad un controllo periodico, da ritenersi a posteriori valido ed efficace, visto che negli stessi armadi (della farmacia interna) non è stato ritrovato dai NAS alcun medicinale - in uso - scaduto.

Maggiore attenzione va ora prestata in ordine al tema - espressamente oggetto di addebito penale - inerente alla detenzione, per la pronta e diretta somministrazione, dei farmaci scaduti rinvenuti nel frigorifero e nei due carrelli utilizzati per la prestazione delle terapie ai pazienti.

Partendosi dal frigorifero, la teste [redacted] ha riferito che, quando i farmaci dei pazienti andavano a scadere, talvolta (si suppone per comodità, trattandosi di ricovero posto al primo piano dello stabile e quindi prima raggiungibile rispetto all'armadio apposito ubicato al terzo piano) venivano, nell'immediato e comunque provvisoriamente, allocati nell'ultimo cassetto in fondo al predetto frigo dell'infermeria.

E la circostanza non è stata in toto smentita neppure dagli esiti dell'ispezione dei carabinieri che, infatti, pur avendo ritrovato taluni (ma non è dato sapere con precisione quali e quanti) medicinali scaduti sui ripiani interni del frigorifero di interesse, altri li hanno notati nel sopra citato sportello dell'elettrodomestico.

La stessa teste [redacted] ha poi precisato che i medicinali scaduti, nel settore separato del frigo accantonati in temporanea giacenza, non erano più in uso, ovvero, non più somministrati (conforme è risultata, in merito, anche la

deposizione testimoniale dell'infermiera [redacted], rendendo così credibile la corrispondente versione difensiva offerta dall'imputata [redacted] secondo la quale i farmaci scaduti contenuti nel frigorifero erano tenuti ben distinti da quelli in uso in una posizione non in vista né a portata di mano).

Per quanto riguarda poi i carrelli, premettendosi che trattavasi senz'altro di strumenti essenzialmente utilizzati per i farmaci in uso e/o da somministrare al bisogno dei pazienti ricoverati in struttura, anche a non volersi dare credito a quanto sostenuto dall'imputata [redacted] (laddove, nell'acquisito suo interrogatorio, si è difesa dicendo che uno dei due carrelli era in disuso e veniva utilizzato solo come piano di appoggio), è comunque emerso dall'istruttoria che poteva accadere che su simili carrelli rimanessero per qualche tempo anche farmaci personali degli ospiti dimessi o deceduti, ovvero, non più prescritti in terapia e/o in uso ed allora ivi allocati - sempre in attesa di essere trasferiti nell'armadio ad essi riservato al terzo piano - in posizione ben separata da quella propria dei medicinali in somministrazione ai pazienti ricoverati (cfr., le testimonianze di [redacted], [redacted] e [redacted], nonché, l'esame

Riducendo ad unità le argomentazioni sinora esposte, una prima circostanza fattuale può dirsi allora comprovata e cioè che nessun riscontro oggettivo è stato raccolto in favore di una certa destinazione dei farmaci - scaduti e rinvenuti dai NAS in sede di ispezione - alle terapie prescritte ed in corso di somministrazione agli ospiti in quel momento ricoverati nella struttura.

Il che equivale a dire, in termini di diritto, che, in assenza di qualsivoglia elemento che possa far propendere per una realizzazione concorsuale della condotta, anche a volersi considerare isolatamente le posizioni delle coimputate, la qui ravvisabile "detenzione disordinata di farmaci scaduti" non ha assunto in concreto le sembianze di un atto idoneo e diretto in modo inequivoco ad una effettiva somministrazione punibile ex artt. 56 e 443 c.p.

Per altro verso, nel valutarsi la sussistenza o meno, nel caso di specie, del dolo presupposto dalla norma incriminatrice, conviene operare qualche considerazione preliminare sulla natura dei controlli imposti o esigibili in ordine alla scadenza dei medicinali in somministrazione e sui riflessi connessi all'omesso specifico controllo che starebbero, nella prospettiva accusatoria, alla base di una responsabilità penale "consapevole" delle prevenute.

Partendosi dalla coordinatrice infermieristica (la [redacted], nell'incertezza probatoria sull'epoca dell'ultimo controllo mensile da ella effettuato (secondo i NAS, nel giugno 2011 e, per la difesa, nel luglio dello stesso anno, ovvero, poco prima della verifica ispettiva dell'agosto 2011) e sulla possibilità che

l'omesso controllo di inizio agosto sia dipeso dal fatto che la prevenuta fosse in ferie, pare dagli atti che a tale imputata spettasse, per prassi consolidata, il compito di approvvigionare la struttura dei farmaci ospedalieri necessari, di verificare almeno una volta al mese la scadenza dei medicinali in dotazione alla struttura medesima (cfr., le testimonianze di [redacted] e [redacted] e di ancora provvedere allo smaltimento dei farmaci scaduti (cfr., teste [redacted]).

Ma, anche così atteggiandosi il mansionario lavorativo della [redacted] nulla dimostra che il suo agire sia stato dolosamente orientato al tentativo di somministrazione di medicinali scaduti.

A ben vedere, infatti, al più potrebbe esserle mosso un addebito di colpa per non avere correttamente gestito i farmaci di cui era responsabile, creando una situazione di generale insicurezza con potenziale rischio per la salute dei pazienti. Addebito, però, che mal si concilia con la fattispecie di reato contestata (di matrice dolosa) e che piuttosto può essere – come lo è stato – posto a fondamento di una responsabilità disciplinare.

E ciò a maggior ragione in forza dell'assenza, al tempo del fatto, di una procedura regolamentare - protocollata e/o informatizzata - di controllo sulla scadenza di validità dei farmaci in uso nella struttura e sulla conseguente loro raccolta e smaltimento una volta scaduti. Con la conseguenza, non di poco conto, che poteva accadere che medicinali scaduti restassero in loco accantonati (si è visto, anche in più posti, in via provvisoria o definitiva) fino a formare quell'accumulo che poteva motivarne la distruzione (cfr., la deposizione testimoniale [redacted]).

Diverso ragionamento – ma con stesso esito – vale per l'altra imputata [redacted] nella sua veste di infermiera di reparto ed in turno di servizio in occasione dell'accesso dei NAS alla struttura.

È emerso, invero, che anche tale figura professionale fosse coinvolta nel controllo sulla scadenza di validità dei farmaci (cfr., ancora, la testimonianza [redacted]).

Più precisamente, spettava all'infermiera di turno il compito di controllare ogni settimana i farmaci presenti nel frigorifero e nei carrelli (cfr., l'interrogatorio [redacted] confortato dalle testimonianze di [redacted] e [redacted] nonché, quello di "preparare" ogni giorno il carrello, riempiendolo dei medicinali da somministrare, con onere di verificarne sempre la data di scadenza al momento della somministrazione "finale" delle terapie ai pazienti (cfr., testi [redacted]).

Risulta pertanto assai arduo - e, comunque, non è stato in alcun modo provato - che l'imputata [redacted] abbia potuto "volontariamente" somministrare (o, ancora meno, cercato di somministrare) agli ospiti della struttura farmaci scaduti, apparendo molto più verosimile che, nella possibile patologica ipotesi di riscontro di un'anomalia (quale, ad esempio, la scadenza di validità) del medicinale in uso, ella abbia optato per la non somministrazione diretta e per la destinazione del medesimo medicinale ai rifiuti farmaceutici (cfr., interrogatorio [redacted] acquisito in atti).

E la bontà dell'asserto interpretativo trova riscontro nel fatto che, a carico di tale imputata, nessun procedimento disciplinare è stato avviato dall'ente di appartenenza.

In conclusione, può allora affermarsi il difetto degli elementi costitutivi della fattispecie, quantomeno nella forma dubitativa.

Con una considerazione aggiuntiva ricavabile da un adattamento, al caso concreto, dei più recenti arresti giurisprudenziali tracciati dalla Suprema Corte nella specifica materia che ci occupa. E cioè che le risultanze processuali del presente giudizio, non solo, non hanno comprovato la destinazione alla somministrazione e/o l'utilizzo dei farmaci scaduti all'interno della struttura sanitaria, ma anche, a monte, non sono valse a far ritenere integrato lo stesso oggetto materiale del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Si vuole dire che, in difetto di un accertamento tecnico sulle caratteristiche dei farmaci scaduti e ritrovati dai NAS - accertamento, peraltro, non più praticabile essendo stati i medicinali non posti sotto sequestro ed anzi da subito consegnati al direttore del distretto sanitario [redacted] che li ha poi distrutti - non è il Tribunale in condizioni di affermare che quei farmaci siano davvero "imperfetti" come richiesto dalla legge ed indicato nel capo di imputazione.

Affinché un medicinale possa essere qualificato imperfetto - e, quindi alterato e pericoloso per la salute pubblica - occorre infatti che si sia provata l'esistenza di un vizio che lo abbia reso inefficace dal punto di vista terapeutico.

Ed allora, anche a tutto concedere, ipotizzandosi il contrario di quanto avvenuto e verificato, ovvero, che le imputate, in proditorio concorso fra di loro, abbiano, scientemente e per non meglio esplorate motivazioni, detenuto e destinato alla somministrazione farmaci scaduti, nulla esclude che tali farmaci abbiano conservato, anche dopo la data di scadenza menzionata nelle confezioni, il principio attivo alla base dell'idoneità curativa del medicinale.

P.Q.M.

•

Il Tribunale, visto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve [redacted] e [redacted] dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Spoletto, 12 novembre 2019.

Il Giudice
Dott. Luciano Padula

